

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

77° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna » (2466) (Approvato dalla Camera dei deputati)

| | |
|---|---|
| PRESIDENTE | . Pag. 1151, 1153, 1154 e <i>passim</i> |
| ARTIOLI | 1155 |
| BUCCINI | 1153 |
| DEL PACE | 1153, 1155 |
| LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste | 1154, 1155 |
| MAZZOLI, relatore alla Commissione | . 1151, 1154 |

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

ARTIOLI, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna » (2466) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mazzoli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame si richiama all'articolo 15 della legge n. 1102 del 1971, concernente nuove norme per lo svi-

luppo della montagna, che prevede l'auto-
rizzazione di spesa e recita testualmente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ripartita come segue:

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della presente legge, nonchè per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, numero 281 ».

Molti colleghi qui presenti hanno concorso alla formulazione di questo articolo e ricordano certamente i motivi per cui è stato snodato in vari punti: si voleva essere più precisi e non lasciare incertezze nell'Amministrazione circa la sua applicazione.

L'articolo 17 della stessa legge n. 1102 del 1971, recita: « Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna... », Quindi, con questo articolo i legislatori intendevano stabilire che le provvidenze e quindi anche i finanziamenti contenuti nella legge n. 1102 non fossero sostitutivi di altre provvidenze nè di altri finanziamenti, nè di altri interventi di qualsiasi genere che si riferiscono alla montagna.

La formulazione ci sembrava chiara e per la verità siamo tuttora convinti di questo, per cui riteniamo che si poteva fare a meno di ricorrere ad una interpretazione autentica del pensiero del legislatore. Tra l'altro, al punto 2) dell'articolo 15 si precisa che i 28

miliardi sono destinati al finanziamento delle spese di carattere generale che non sia stato possibile contenere negli ordinari limiti di bilancio e per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza che avrebbero patito un grave danno qualora non fosse stato previsto alcun finanziamento per la loro sistemazione e per il loro completamento.

Il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge n. 1102 era — come ho detto — per il periodo 1972-1974, quindi la somma di 28 miliardi prevista al punto 2) dello stesso articolo costituisce uno stanziamento straordinario, ad esaurimento, che non è stato successivamente integrato. Ora è da ritenere che questo stanziamento non sia stato impiegato (almeno così ho motivo di ritenere a distanza di cinque anni ed io procedo per logica più che per documentazione), per cui debbo pensare che in sostanza qui si tratta di sistemare alcune questioni di natura amministrativa che riguardano i Ministeri.

Mi è stato detto che il motivo per il quale è stato presentato il presente disegno di legge (cosa che ha suscitato in me sorpresa e meraviglia) è dato dal fatto che l'Amministrazione dello Stato non ha ritenuto che la dizione « spese generali » contenuta al punto 2) dell'articolo 15 della legge n. 1102, fosse sufficiente ad autorizzare l'uso, quando non vi fossero altri capitoli di bilancio, di quello stanziamento per finanziare le spese generali che si fossero dovute affrontare per la legge per la montagna. Questo è sorprendente, incredibile, inverosimile, avrebbe dovuto essere materia di stretta competenza del Ministero! Mi sorprende soprattutto il fatto che una questione di questo genere torni all'esame del Parlamento, come se il Parlamento avesse sbagliato o volutamente non fosse stato chiaro nel predisporre una legge! A mio avviso la legge è chiara e dava modo all'Esecutivo di provvedere direttamente. Comunque, anche se qualche dubbio o incertezza poteva nascere, l'Esecutivo era autorizzato a dare applicazione alla legge e nessuno se ne sarebbe stupito! Lo stupore nasce quando si chiede di fare una legge apposita per autorizzare il pagamento di 60-100 milioni di spese generali della legge per la montagna,

9^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1976)

fra l'altro ponendoci di fronte ad un fatto compiuto, perchè probabilmente andiamo in sanatoria, mentre poteva provvedervi benissimo il Ministero. Il Ministero, infatti, qualora avesse risolto questa questione, che ritengo interna e di natura amministrativa, lo avrebbe fatto nel pieno delle sue funzioni. Ben altri problemi il Parlamento ha da discutere che non queste cose sulle quali ha già discusso e che ha già definito! Comunque, se la difficoltà che si è incontrata è maggiore di quella che posso immaginare, avrei preferito che fosse stato il Governo ad informare preventivamente il Parlamento dei dubbi interpretativi che erano sorti, e non un collega attraverso la presentazione di un disegno di legge. Comunque, trattandosi di una questione che si riferisce ad una applicazione che ritenevamo pacifica, per di più relativa ad una spesa già effettuata, e trattandosi di una interpretazione che era già nella legge n. 1102, non posso che invitare i colleghi ad approvare il disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B U C C I N I . Esiste la possibilità, in astratto, di emanare norme interpretative, ma ci sembra strano — anche perchè siamo in seconda lettura e quindi il discorso può essere soltanto teorico — che venga a noi sottoposto un tipo di disegno di legge che dovrebbe dimostrare che nella pratica si sono avute alcune difficoltà in ordine all'erogazione della spesa. Ci ha detto il relatore, di cui condivido in pieno il pensiero, che si tratterebbe in ogni caso di una interpretazione che avrebbe valore *a posteriori* perchè il fondo a cui si accennava sarebbe stato già esaurito; e se questo fosse vero non vedrei nemmeno la necessità di questa interpretazione autentica, dal momento che dalle osservazioni che sono state fatte — e che io condivido — sembrava che di nessuna necessità interpretativa avesse bisogno l'articolo 15, n. 2), specie se messo in rapporto con l'articolo 17 della stessa legge. Se esistono difficoltà in ordine alla erogazione della spesa, su questo dovremmo sentire l'opinione

del Governo, il quale dice che il principio è stato già sancito, ma dovrebbe, sia pure periodicamente, rendere edotto il Parlamento sul modo di applicazione della politica agricola in dipendenza, logicamente, della legislazione vigente.

Nell'altro ramo del Parlamento si è discusso sulla opportunità di questo disegno di legge sotto il profilo dei decreti delegati che dovrebbero essere emanati ai sensi della legge 182. Si è detto però che dato che il decreto delegato specifico non è ancora stato emanato, l'interpretazione autentica dell'articolo 15 non avrebbe prodotto alcunchè. Si è discusso anche del senso che doveva essere dato, perchè non vorremmo poi che noi fossimo costretti a varare un altro disegno di legge di interpretazione del provvedimento di cui oggi discutiamo; perchè si è detto che per «amministrazione» s'intende il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, altrimenti non sapremmo che cosa questa parola significhi.

Quindi in questa sede, con questi rilievi, noi non abbiamo niente altro da obiettare perchè in realtà il provvedimento corrisponde al disegno del legislatore.

D E L P A C E . La cosa strana è proprio che questo disegno di legge sia stato approvato, anche con molta fortuna, in due sedi deliberanti, una alla Camera e una al Senato, in pochissimo tempo. È un disegno di legge che, dal punto di vista dell'interpretazione autentica, sembra che interpreti ben poco perchè ripete, di fatto, il contenuto del punto 2 dell'articolo 15. Quindi, non so se ci fosse proprio il bisogno di questa interpretazione autentica, poichè tutta la discussione che avvenne al Senato, con la conseguente approvazione del disegno di legge, mi pare che sia stata abbastanza chiara. Successivamente la stessa discussione sul rifinanziamento della 1102 precisò ulteriormente che lo stanziamento in essa disposto era uno stanziamento di fatto provvisorio, per finire le opere già in atto e promosse dal Ministero prima dell'entrata in vigore della 1102, e che doveva essere caricato sulle spese generali. Che poi all'articolo 6 si autorizzi l'amministrazione a sostenere le spese, in fin dei con-

9^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1976)

ti è quanto si stabilisce nel paragrafo 2 dell'articolo 15 della legge n. 1102. Non riesco a capire fino in fondo il significato di questa interpretazione autentica; e quindi pregherei il sottosegretario Lobianco di darci lui l'interpretazione autentica dell'articolo interpretativo autentico; che ci dica veramente cosa c'è sotto, perchè dopo cinque anni non si sono spesi i 28 miliardi. Se poi ci sono difficoltà, da dove provengono? Dalla Corte dei conti? Vengono da qualche funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste? Ci scusi, signor Sottosegretario, ma vorremmo sapere anche che cosa stiamo decidendo questa mattina perchè le modifiche che sono apportate al paragrafo 2 dell'articolo 15 sono talmente insignificanti che io non riesco a rendermi conto del perchè con tanta urgenza, e con tanta fortuna, si arrivi a varare una disposizione di questo genere. Io non voglio richiamarmi al fatto che ormai tutta questa materia è di competenza regionale, che la 182 farà completamente giustizia di tutto. Quindi si tratta di qualcosa che deve andare a sanatoria. Ma a sanatoria di che cosa? Vogliamo sperare che il Sottosegretario vorrà darci altri lumi, perchè il relatore ci sembra anche lui pieno di perplessità. Ci ha invitati a votare a favore del disegno di legge, ma noi vogliamo capirci qualche cosa di più, su una interpretazione autentica che interpretazione non è.

Neanche dai resoconti del dibattito alla Camera sono riuscito a capire di che cosa si tratta: si è parlato di tutto fuori che dell'articolo e del suo significato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZOLI, relatore alla Commissione. Vorrei circoscrivere e delimitare il problema al fine che si propone questo disegno di legge, che in sostanza pare sia soltanto quello di provvedere a una sanatoria per uno stanziamento che figurava in precedenza nella 1102 e che doveva servire anche a spese generali, che non avendo trovato collocazione in altri capitoli vengono a gravare su que-

sto. Non vi è motivo, almeno per quanto si riferisce a questa legge, di discutere sulle competenze delle Regioni, e neppure sul fatto se la somma sia stata usata. Ritengo che si tratti di liquidare alcune spese generali che non avendo trovato collocazione in altri capitoli del bilancio dello Stato sono state riservate all'articolo 15 della legge 1102. Si tratta quindi di una questione che ha valore soltanto per questo argomento delimitato, che non sussiste più nè per oggi nè per domani. È un problema definito nel passato e che viene risolto con questa interpretazione che io ritengo poteva essere data direttamente dal Governo, dall'organo esecutivo, insomma.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, io mi sono sforzato anche di capire la *ratio* del provvedimento e vorrei ridimensionare con molta umiltà le cose che si sono dette sull'argomento. In effetti questo provvedimento è venuto dall'iniziativa parlamentare, quando si stava cercando di dirimere delle questioni che erano sorte nell'ambito della stessa Amministrazione; cioè il provvedimento si è reso necessario piuttosto per ragioni tecniche, in quanto la Ragioneria generale del Ministero dell'agricoltura ha trovato difficoltà ad ammettere spese generali a carico della legge 1102, contrariamente a quello che diceva giustamente il relatore sulla *ratio legis* del provvedimento, in cui, dietro la dizione « spese generali » era da intendersi anche il riferimento alle maggiori spese occorrenti per sopralluoghi, ricerche, documentazioni, elaborati ed altro materiale, per cui si è dovuti ricorrere, per una certa parte, agli stanziamenti ordinari del Ministero. Successivamente, non potendo ricorrere più a questi stanziamenti ordinari e dovendo affrontare d'altra parte queste spese generali — poichè ci sono pochi residui della 1102 sul risparmio delle opere — nel mentre si stava cercando di dirimere la controversia interna burocratica e si erano chiesti anche lumi al Ministero del tesoro, veniva varato il disegno di legge di iniziativa parlamentare di fronte al quale il Governo, il Ministro del-

9^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1976)

l'agricoltura, in ossequio all'iniziativa del Parlamento, ha fermato la propria iniziativa.

Quindi, questo disegno di legge ha una funzione meramente interpretativa in sede di applicazione della legge.

Per tutto il resto faccio mie le preoccupazioni, come rappresentante del Governo, esposte dal senatore Del Pace. Però, come giustamente rilevava il relatore, questo provvedimento ha una funzione meramente interpretativa, limitata ad alcune spese effettuate, ma non pagate. È una questione che avremmo dovuto affrontare. Certo, anche io mi rendo conto di infastidire il Parlamento che ha ben altre cose da fare. Di questa interpretazione se ne poteva fare a meno, però, ripeto, mentre si cercava di dirimere la questione è venuta l'iniziativa lodevole da parte dei nostri colleghi e si è dovuta rispettare la stessa iniziativa. Non credo di dover aggiungere altro perchè la questione è molto semplice in se stessa.

D E L P A C E. Di quante centinaia di migliaia di lire si tratta?

L O B I A N C O, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non sono in grado di precisarlo perchè sono questioni interne, amministrative e non ho ritenuto necessario informarmene.

P R E S I D E N T E. A questo punto, nella mia qualità di Presidente, interpretando anche quanto è stato detto dalla Commissione, ritengo sia giusto far rilevare, perchè resti a verbale, che questo disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati, che non è d'iniziativa di alcuno dei membri di questa Commissione, ha un suo limite in una sanatoria, in una interpretazione dell'articolo 15 della legge n. 1102 del 1971, che gli organi del Ministero hanno interpretato in modo da dare luogo a questa incertezza. Non è questa la procedura da seguire: non si possono impegnare i lavori di una Commissione, che ha ben altri oneri, per questioni del genere; tuttavia, sentite anche le dichiarazioni del Governo, approviamo il disegno di legge. Resti fermo, però, quanto ha rilevato il relatore ed hanno sottolineato i

senatori Buccini e Del Pace, che cioè per il futuro il Governo provveda a prevenire iniziative parlamentari di questo genere mediante l'esplicazione tempestiva degli atti che gli sono istituzionalmente propri.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per l'Amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorchè previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

A R T I O L I. Ringrazio il sottosegretario Lobianco che ci ha fatto comprendere come stanno esattamente le cose. Quanto ha detto ci porta a ritenere, però, che se ci fosse stata preveggenza allorquando abbiamo rifinanziato la legge n. 1102, si poteva benissimo provvedere in quella sede. Dico questo perchè è probabile che ci siano altri casi analoghi a questo, cosa che non ci aiuta certamente nel nostro lavoro. Il disegno di legge al nostro esame non è benvenuto e per questo motivo dichiariamo la nostra astensione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI